

dossier

XIX Legislatura

18 giugno 2024

Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

D.L. n. 76/2024 - A.S. n. 1162



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [X @SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 294



SERVIZIO STUDI

Dipartimento ambiente

Tel. 066760-9253 st_ambiente@camera.it - [X @CD_ambiente](https://www.instagram.com/CD_ambiente)

Progetti di legge n. 308

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	5
Articolo 1 (<i>Contributi per beni mobili</i>)	7
Articolo 2 (<i>Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative</i>).....	8
Articolo 3 (<i>Azioni ispettive, di controllo e di vigilanza</i>)	9
Articolo 4 (<i>Procedure di selezione pubblica e proroga della struttura commissariale</i>).....	11
Articolo 5 (<i>Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione</i>)	12
Articolo 6, commi 1 e 3 (<i>Infrastrutture stradali e ferroviarie</i>).....	15
Articolo 6, comma 2 (<i>Realizzazione da parte di ANAS S.p.A. di interventi di contrasto al dissesto di versante gravante su arterie stradali e aree contigue</i>)	24
Articolo 7 (<i>Uffici speciali per la ricostruzione sisma 2009</i>).....	26
Articolo 8 (<i>Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività volte al superamento di emergenze di protezione civile</i>)	27
Articolo 9 (<i>Disposizioni urgenti per la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia Italia Meteo</i>).....	28
Articolo 10, comma 1 (<i>Vertice G7 di Brindisi: risorse straordinarie per le Forze di polizia</i>).....	29
Articolo 10, commi 2 e 3 (<i>Partecipazione delle Forze armate alle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi</i>)	30
Articolo 10, commi 4 e 5 (<i>Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>)	32
Articolo 10, commi 6 e 7 (<i>Trattamento accessorio. Disposizioni di copertura finanziaria</i>)	34
Articolo 11 (<i>Fondazione «Milano Cortina 2026»</i>)	36
Articolo 12 (<i>Entrata in vigore</i>).....	41

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1
(Contributi per beni mobili)

L'**articolo 1** è volto a riconoscere dei contributi ai soggetti privati titolari di immobili, con destinazione d'uso residenziale, che abbiano subito danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati per effetto di un evento calamitoso.

In particolare, al **comma 1**, si prevede che il Commissario straordinario, possa riconoscere un contributo commisurato in maniera forfettaria, e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa.

I contributi sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei medesimi beni mobili.

Il **comma 2** prevede, il trasferimento della somma di 560 milioni di euro per la finalità sopra citata.

Articolo 2
(Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative)

L'**articolo 2** è volto ad accelerare le procedure di ristoro nell'ambito degli interventi di ricostruzione privata, con la finalità di garantire quanto prima il rientro della popolazione nelle proprie abitazioni.

A tale riguardo, al fine di promuovere la sicurezza del territorio e della popolazione delle aree maggiormente colpite dall'evento alluvionale, liberando al contempo le aree a maggiore pericolosità idrogeologica anche a seguito degli studi preliminari del Piano speciale sul dissesto, l'articolo in questione prevede la possibilità, per imprese e cittadini, di:

- a) acquistare aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale e totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile procedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
- b) acquistare immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

La norma prevede, inoltre, che le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione, nonché gli immobili danneggiati sono gratuitamente acquisite, mediante provvedimenti adottati con ordinanza dal Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune.

Articolo 3 *(Azioni ispettive, di controllo e di vigilanza)*

L'**articolo 3** modifica il comma 5 dell'art. 20-septies del D.L. 61/2023 al fine di apportare modificazioni alla disciplina sulla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata. In particolare, viene previsto che, nel procedere alle verifiche a campione sui beneficiari, il Commissario straordinario può avvalersi anche, sulla base di convenzioni non onerose, di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici, e che l'individuazione dei beneficiari da sottoporre a controllo può avvenire non solo mediante sorteggio ma anche mediante selezione in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo.

L'**articolo 3** novella il comma 5 dell'art. 20-septies del D.L. n. 61/2023 c.d. decreto alluvioni) al fine di apportare modificazioni alla disciplina sulla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata.

Il citato comma 5, nel testo previgente, dispone che il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dalle alluvioni a far data dal 1° maggio 2023. Per approfondimenti si rinvia al [dossier sul D.L. 61/2023](#).

In particolare, la disposizione in esame:

- aggiunge la previsione secondo cui il Commissario straordinario, nel procedere alle predette verifiche a campione, **può avvalersi** (oltre che della propria struttura di supporto, come già previsto dal testo previgente) **anche**, sulla base di convenzioni non onerose, **di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza** per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici;

- aggiunge la previsione in base alla quale l'individuazione dei beneficiari dei contributi da sottoporre alle verifiche può avvenire anche mediante loro **selezione in applicazione di indicatori di rischio** definiti sulla base di precedenti attività di controllo (oltre che previo sorteggio, come già previsto dal citato comma 5).

La relazione illustrativa evidenzia che tale ultima novella è finalizzata ad assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza e a prevenire e contrastare ogni condotta illecita correlata alla percezione o all'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche.

Articolo 4

(Procedure di selezione pubblica e proroga della struttura commissariale)

L'**articolo 4** proroga il termine finale dell'incarico del Commissario per la ricostruzione, in scadenza il 30 giugno 2024, fino al 31 dicembre 2024, mentre il **comma 3** consente di specificare le modalità attraverso cui gli enti locali possono assumere le unità di personale da adibire ai procedimenti di ricostruzione.

In particolare, come anticipato sopra, **i commi 1 e 2** prorogano il termine finale dell'incarico commissariale, in scadenza il 30 giugno 2024, fino al 31 dicembre 2024.

Il comma 3, invece, prevede che gli enti locali possano attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le relative esigenze. La disposizione in commento conferisce la facoltà di attingere anche alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Soltanto nelle ipotesi in cui nelle graduatorie in parola non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

Articolo 5 *(Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione)*

L'**articolo 5** conferisce al Commissario straordinario alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il potere di individuare, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, ulteriori soggetti attuatori, oltre alle regioni, al Ministero della cultura, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all' Agenzia del demanio, alle diocesi, alle università, agli enti locali, agli enti di governo degli ambiti ottimali, ai consorzi di bonifica. Si prevede inoltre la definizione di specifiche convenzioni per lo svolgimento degli interventi previsti.

L'**articolo 5, commi 1 e 2**, novella l'**art. 20-novies del D.L. 61/2023** che disciplina i **soggetti attuatori** previsti per la realizzazione degli **interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali**, nei territori colpiti dagli **eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023**.

Nel mese di maggio 2023, diversi territori nella Regione Emilia-Romagna e delle aree limitrofe delle Regioni Toscana e Marche, sono stati interessati da fenomeni meteorologici di eccezionale intensità che, tra l'altro, hanno determinato gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali. Di conseguenza, è stata prevista l'attivazione di una serie di misure con l'emanazione del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, che ha disposto anche la nomina di un [Commissario straordinario alla ricostruzione](#), in carica fino al 30 giugno 2024. Per un approfondimento si rinvia al focus "[L'alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche del maggio 2023](#)".

Di seguito, sono specificati i **soggetti attuatori indicati** dal richiamato **art. 20-novies ai commi 1 e 2**:

- a) le regioni;
- b) il Ministero della cultura;
- c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) l'Agenzia del demanio;
- e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata [all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici](#) (D. Lgs. 36/2023);
- f) le università, limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla indicata soglia di rilevanza europea (comma 1).

Si specifica inoltre che le regioni possono delegare, per gli interventi di loro competenza, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati o gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali. In relazione ai beni danneggiati di titolarità dei comuni o di altri enti locali interessati, fermo restando il potere regionale di delega, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti, può individuare lo stesso consorzio di bonifica, lo stesso ente locale titolare, ovvero lo stesso ente di governo

dell'ambito territoriale ottimale territorialmente competente, quale soggetto attuatore (comma 2).

Nello specifico, il **comma 1 dell'articolo in esame** aggiunge i **commi 2-bis e 2-ter** al richiamato **art. 20-novies del D.L. 61/2023**.

Il **comma 2-bis** consente al **Commissario straordinario alla ricostruzione** di individuare, con propri provvedimenti e senza oneri per la finanza pubblica, con lo scopo di assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, i seguenti **ulteriori soggetti attuatori**, purché siano già in possesso delle professionalità necessarie per far fronte alle relative attività:

- a) gli enti indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 20-novies;
- b) le [amministrazioni-centrali dello Stato](#) e gli organismi in *house* delle medesime amministrazioni;
- c) gli enti pubblici economici;
- d) le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati;
- e) le aziende unità sanitarie locali;
- f) le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata.

La relazione illustrativa sottolinea che in tale maniera si demanda al Commissario straordinario la possibilità di individuare il soggetto attuatore che possieda le competenze e le capacità maggiormente adeguate, valutate le circostanze concrete, per provvedere con tempestività alla realizzazione dell'intervento programmato.

Il **comma 2-ter** prevede la definizione di specifiche **convenzioni** per le attività svolte dagli organismi in *house*, indicati al comma 2-bis, lettera b), e dalle società e dai soggetti indicati al comma 2-bis, lettera d).

Gli oneri derivanti dalla stipula di tali convenzioni, posti a carico del quadro economico dell'intervento, non possono superare il limite massimo del 2 per cento del medesimo quadro economico.

Per le **convenzioni** stipulate con la **Società ANAS S.p.A.**, finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti per la definitiva messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella propria competenza e di quelle di competenza delle regioni e degli enti locali, è prevista l'applicazione di quanto indicato dall'articolo 36, commi 3-bis e 3-ter del D.L. 98/2011, cioè un compenso degli oneri previsti nel limite massimo del 12,5 per cento a valere sul quadro economico dell'intervento.

L'articolo 36, comma 3-bis del D.L. 98/2011 riconosce per le attività previste, a titolo di onere di investimento, ad ANAS S.p.A una quota non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015. Per i quadri economici approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, la quota di cui al precedente periodo non può superare il 9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'articolo 36, comma 3-ter del D.L. 98/2011, prevede che gli oneri di investimento previsti dal richiamato comma 3-bis per gli interventi stradali e autostradali nel territorio nazionale attribuiti ad ANAS S.p.A., comprensivi delle spese di progettazione degli interventi, sono riconosciuti ad ANAS S.p.A. nella misura non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento con esclusione delle spese previste da altre disposizioni di legge o regolamentari o inserite nel quadro economico di progetto approvato. Entro il predetto limite percentuale, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.A. e verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilità analitica, rimangono a disposizione della società.

Il comma 2 dell'articolo in esame modifica il comma 3 dell'art. 20-novies del D.L. 61/2023, al fine di richiamare, con riguardo agli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione da parte di ANAS S.p.A. dei citati interventi infrastrutturali stradali e autostradali, quanto stabilito dall'art. 36, comma 3-ter del D.L. 98/2011 (vedi *supra*).

Articolo 6 , commi 1 e 3
(Infrastrutture stradali e ferroviarie)

L'**articolo 6**, ai **commi 1 e 3**, reca modifiche al **decreto-legge n. 61 del 2023** in materia di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Come si evince dalla **Relazione illustrativa**, l'art. 6 risponde all'esigenza di operare sul **dissesto di versante** che interseca vaste fasce di territorio collinare e montano nei territori colpiti, ove **insistono** diverse Amministrazioni locali e proprietà private.

In particolare, in considerazione della **complessità** della situazione nonché della **difficoltà** che gli enti locali e i privati hanno nel pianificare e sviluppare interventi adeguati di difesa del suolo, il **coordinamento** di tali attività viene affidato a soggetti di **comprovata esperienza** nel settore ingegneristico e dotati di **idonee capacità progettuali**. Constatato inoltre che i fenomeni di dissesto di versante interessano anche le **infrastrutture viarie e ferroviarie del Gruppo FS**, si è ritenuto che tale società, attraverso le sue controllate, possa dare un **contributo** importante per la messa in sicurezza delle stesse infrastrutture.

Il **comma 1** si compone **di tre lettere a), b), e c)**, e apporta modifiche all'articolo [20-octies, comma 2, lettera e\)](#), del **decreto-legge n. 61 del 2023**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023.

Nello specifico la lettera **e)**, comma 2, art. 20-*octies* del suddetto decreto attribuisce al Commissario straordinario la competenza a predisporre e approvare **piani speciali per la messa in sicurezza e ricostruzione delle infrastrutture stradali** danneggiate a causa degli eventi alluvionali.

La novella in esame **ricomprende** nei suddetti piani anche le **infrastrutture ferroviarie** al fine di poter intervenire per contrastare situazioni di **dissesto idrogeologico**.

In particolare:

- la **lettera a)** dopo le parole «infrastrutture stradali» inserisce le seguenti: «e, nel limite di **255 milioni**, comprensivo di IVA, ferroviarie»;

In questo modo, viene fissato l'**importo massimo** (pari a 255 milioni di euro, comprensivo di IVA) da destinare agli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione delle infrastrutture ferroviarie previsti dal piano speciale.

- la **lettera b)** dopo le parole: «altresì l'individuazione» inserisce le seguenti: «, per le infrastrutture stradali,»;

Il piano speciale dovrà di conseguenza prevedere anche i meccanismi di **rendicontazione** delle spese sostenute per i suddetti interventi nonché di **richiesta di reintegro del fondo** previsto dall'art. 1, comma 868, della **legge di stabilità 2016** (legge n. 208 del 2015).

Il comma 868, dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 stabilisce che al fine di migliorare la capacità di programmazione e di spesa per investimenti **dell'ANAS Spa** e per garantire un **flusso di risorse** in linea con le esigenze finanziarie, a decorrere dal 1° gennaio 2016 le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un apposito **fondo** da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

- la **lettera c)** aggiunge, infine, i seguenti periodi: «Per le infrastrutture ferroviarie, il **Commissario straordinario** provvede, con **oneri** a carico dei quadri economici degli interventi, alla sottoscrizione di apposita **convenzione quadro** con **RFI S.p.A.** per la definizione degli interventi alla stessa affidati, dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio e degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali di RFI, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli **interventi** oggetto della convenzione di cui al periodo precedente è data evidenza nel **contratto di programma** – parte servizi - stipulato tra RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

Nella relazione illustrativa si chiarisce che il Commissario straordinario sottoscrive apposite convenzioni con la società RFI S.p.A aventi a oggetto la definizione degli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione delle infrastrutture ferroviarie affidati alla società, nonché degli oneri e dei meccanismi di rendicontazione e monitoraggio. Di tale convenzione deve essere data **comunicazione** al MIT. Infine è previsto che dei suddetti **interventi** è data evidenza nel **contratto di programma** – parte servizi - stipulato tra RFI S.p.A. e MIT.

Per approfondimenti sui contratti di programma e sulla regolamentazione dei rapporti tra RFI e MIT si veda https://temi.camera.it/leg19/temi/19_t118_il_sistema_ferroviano

L'art. 6, comma 3 inserisce un nuovo periodo dopo il **comma 3** dell'art. **20-novies** del decreto-legge n. 61 del 2023.

In particolare, il nuovo **comma 3-bis** stabilisce che la **società RFI S.p.A.**, secondo quanto previsto nel **piano speciale** e sulla base della **convenzione quadro** sottoscritta con il Commissario straordinario provvede, in qualità di **sogetto attuatore**, agli interventi finalizzati alla definitiva **messa in sicurezza** e al definitivo **ripristino** degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi alluvionali.

La suddetta società si occupa, altresì, degli **interventi di contrasto al dissesto di versante** incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue, anche se di

proprietà ovvero in uso ad altri **soggetti pubblici e privati**, i quali restano responsabili dei **successivi adempimenti manutentivi**.

Gli **oneri** derivanti da tali interventi sono posti a carico **della contabilità speciale** di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, nel limite massimo di 255 milioni di euro, IVA compresa.

Come accennato in precedenza, il decreto-legge attribuisce alla società RFI la competenza a porre in essere interventi di messa in sicurezza e ricostruzione delle linee ferroviarie colpite da eventi alluvionali con oneri posti a carico della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

La disposizione estende l'area dell'intervento alle **zone contigue** agli impianti ferroviari, anche se di proprietà o in uso ad altri soggetti pubblici o privati, chiarendo, tuttavia, che questi ultimi rimangono in ogni caso responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.

Il comma 4 dell'art. 20-quinquies stabilisce che al Commissario straordinario è intestata apposita **contabilità speciale** aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse provenienti dal **Fondo** di cui al comma 1 e su cui confluiscono anche le **risorse** derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali. Nello specifico, si tratta del **Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche** colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Testo a fronte delle modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100 proposte dall'art.6 del ddl AS 1162

Decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art.6 del disegno di legge A.S. 1162
Art. 20-octies <i>(Ricostruzione pubblica)</i>	Nuovo art. 20-octies <i>(idem)</i>
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo e attraverso la concessione di contributi al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui	<i>Identico</i>

Decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100

all'articolo 20-*bis* e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-*bis*, in particolare:

- a) degli immobili adibiti a uso scolastico o educativo per la prima infanzia, degli immobili di edilizia residenziale pubblica, delle infrastrutture sportive, delle strutture edilizie delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonché delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati per le esigenze di culto;
- b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
- c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, comprensivi dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla medesima lettera a) in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
- d) degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle

Decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100	
private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.	
	<i>[articolo 6, comma 1]</i>
<p>2. Nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario predispone e approva:</p> <p>a) un piano speciale per le opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili;</p> <p>b) un piano speciale per i beni culturali danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili;</p> <p>c) un piano speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, con priorità per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per centri abitati e infrastrutture, e di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità e per la delocalizzazione di beni in aree a elevata pericolosità idraulica, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo;</p> <p>d) un piano speciale per le infrastrutture ambientali danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree di cui al medesimo articolo 20-bis, che</p>	<p>2. Nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario predispone e approva:</p> <p>a) un piano speciale per le opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili;</p> <p>b) un piano speciale per i beni culturali danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili;</p> <p>c) un piano speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, con priorità per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per centri abitati e infrastrutture, e di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità e per la delocalizzazione di beni in aree a elevata pericolosità idraulica, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo;</p> <p>d) un piano speciale per le infrastrutture ambientali danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree di cui al medesimo articolo 20-bis, che</p>

Decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100

quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;

e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-*novies*, comma 3, per le infrastrutture stradali, comprendente altresì l'individuazione dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* del presente decreto.

quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;

e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-*novies*, comma 3, per le infrastrutture stradali **e, nel limite di 255 milioni, comprensivo di IVA, ferroviarie**, comprendente altresì l'individuazione, **per le infrastrutture stradali**, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* del presente decreto. **Per le infrastrutture ferroviarie, il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione quadro con RFI S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati, dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio e degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali di RFI, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli interventi oggetto della convenzione di cui al periodo precedente è data evidenza nel contratto di programma - parte servizi - stipulato tra RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.**

Decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100	
Art. 20-novies <i>(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)</i>	Nuovo art. 20-novies <i>(idem)</i>
Commi da 1 a 2-bis <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[articolo 6, comma 2]</i>
<p>3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza della società ANAS S.p.a., danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la medesima società provvede, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-<i>octies</i>, comma 2, lettera e), del presente decreto, in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalità di cui all'articolo 20-<i>octies</i>, comma 10, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte della stessa società ANAS S.p.a., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, danneggiate</p>	<p>3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza della società ANAS S.p.a., danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e relativamente agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi, la medesima società provvede, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-<i>octies</i>, comma 2, lettera e), del presente decreto, in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalità di cui all'articolo 20-<i>octies</i>, comma 10, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte della stessa società ANAS S.p.a., delle risorse che possono essere temporaneamente</p>

Decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100

dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*, ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, la società ANAS S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera e), del presente decreto, ove necessario, anche in ragione dell'effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 e con le medesime modalità di cui al primo periodo del presente comma. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015, utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma, sono reintegrate a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*, ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, la società ANAS S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera e), del presente decreto, ove necessario, anche in ragione dell'effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 e con le medesime modalità di cui al primo periodo del presente comma. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015, utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma, sono reintegrate a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

Decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100	
	autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
	<i>[articolo 6, comma 3]</i>
	3-bis. La società RFI S.p.A., secondo quanto previsto nel piano di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), e sulla base della convenzione quadro sottoscritta con il Commissario straordinario ai sensi del medesimo all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), provvede, in qualità di soggetto attuatore, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, nel limite massimo di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, nonché agli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.
Commi da 4 a 6	<i>Omissis</i>
	<i>Identici</i>

Articolo 6, comma 2
(Realizzazione da parte di ANAS S.p.A. di interventi di contrasto al dissesto di versante gravante su arterie stradali e aree contigue)

L'**articolo 6, comma 2**, prevede che l'ANAS – in qualità di soggetto attuatore degli interventi finalizzati al ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza dell'ANAS e danneggiate dagli eventi alluvionali del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche – provvede anche agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, precisando che questi ultimi restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.

Il comma in esame integra il disposto del primo periodo del comma 3 dell'art. 20-*novies* del D.L. 61/2023 – che ha individuato la società **ANAS S.p.a. quale soggetto attuatore** per gli interventi finalizzati al **ripristino** della viabilità **delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate dagli eventi alluvionali del maggio 2023** in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, rientranti nella competenza dell'ANAS – prevedendo che l'ANAS medesima **provvede anche agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue**, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, precisando che questi ultimi restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.

Si ricorda che il primo periodo del comma 3 dell'art. 20-*novies* del D.L. 61/2023, oggetto di modifica da parte del comma in esame, individua la società ANAS S.p.a. quale soggetto attuatore, per gli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate sopra menzionate, rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera b) del Codice della protezione civile di cui al D.Lgs. 1/2018 (cioè ai sensi delle ordinanze di protezione civile emanate). Lo stesso primo periodo specifica, tra l'altro, che l'ANAS, in qualità di soggetto attuatore, provvede, secondo quanto previsto nel piano speciale per le infrastrutture stradali (previsto dall'art. art. 20-*octies* del medesimo decreto-legge), eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo unico ANAS, istituito dall'art. 1, comma 868, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).

La relazione illustrativa sottolinea che la norma in esame consente all'ANAS di intervenire, con le proprie capacità “progettuali ed esecutive”, in maniera efficace “sul dissesto di versante che interseca vaste fasce di territorio collinare e montano nei territori colpiti, ove insistono diverse amministrazioni locali e proprietà private”, ovviando così “alle difficoltà palesate dalle amministrazioni locali (la relazione tecnica evidenzia che si

tratta per lo più di piccoli comuni montani con “con limitate capacità operative”, *n.d.r.*) e dai privati nel pianificare e sviluppare una risposta coordinata”.

La relazione tecnica evidenzia che l'ambito di riferimento degli interventi di cui trattasi “è quello dei piani urgenti per la messa in sicurezza del territorio, finanziati dalle ordinanze già emanate e di prossima emanazione, che trovano copertura nelle disponibilità finanziarie della contabilità speciale del Commissario straordinario. I piani speciali rappresentano, invece, un ambito di pianificazione di medio-lungo termine e successivo a quello dei richiamati piani urgenti per la messa in sicurezza del territorio. Tali piani speciali sono attualmente oggetto di studio con le regioni interessate e saranno disciplinati in successivi provvedimenti commissariali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili”.

Articolo 7
(Uffici speciali per la ricostruzione sisma 2009)

L'**articolo 7** contiene una norma di carattere interpretativo ed è volta a risolvere i dubbi applicativi emersi in sede di esame istruttorio finalizzato alla predisposizione della proposta di assegnazione delle risorse da destinare ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata da parte del CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), per l'anno 2024.

In particolare il testo proposto risponde alla necessità' di risolvere i dubbi interpretativi sopra citati, per assicurare l'assegnazione agli Uffici speciali per la ricostruzione delle risorse occorrenti per fare fronte, nel corso del corrente esercizio, alle proprie esigenze di funzionamento.

In particolare, la disposizione chiarisce che tra le risorse assegnabili dal CIPESS sono da annoverare anche le spese di funzionamento e di gestione degli Uffici speciali per la ricostruzione, trattandosi di Uffici aventi quale finalità istituzionale proprio l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata.

A tale proposito è utile segnalare come si tratta, peraltro, di una soluzione già accolta nelle annualità precedenti attraverso l'adozione di apposite delibere CIPESS (si vedano le delibere nn. 53 del 27 Dicembre 2022, 88 del 22 Dicembre 2021 e n. 71 del 26 Novembre 2020, sottoposte a registrazione presso la Corte dei conti).

Articolo 8

(Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività volte al superamento di emergenze di protezione civile)

L'**articolo 8** estende l'autorizzazione di spesa – prevista nella legge di bilancio 2022 per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli stati di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2019, 2020 e 2021 – anche agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2022 e 2023, a determinate condizioni.

L'**articolo 8** modifica l'art. 1, comma 448, della Legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022), che autorizza lo stanziamento di 92 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 al fine di far fronte ai **danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive** in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2019, 2020 e 2021.

La relazione tecnica evidenzia, utilizzando i dati consuntivi relativi alle erogazioni riferite agli eventi occorsi negli anni 2019 e 2020 e i dati previsionali relativi alle erogazioni riferite agli eventi occorsi nell'anno 2021, economie pari a circa 175 milioni di euro per l'intero periodo 2023-2027, utilizzabili quindi per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo.

Il **comma 1** estende l'autorizzazione di spesa anche alla medesima tipologia di danni conseguenti agli **eventi** per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale **verificatisi negli anni 2022 e 2023**, alle seguenti **condizioni**:

- la ricognizione dei fabbisogni relativi all'evento è stata completata alla data del 1° giugno 2024;
- per l'evento non sono stati già previsti con norma primaria finanziamenti per la citata finalità.

La relazione illustrativa chiarisce che gli eventi per cui la normativa primaria prevede appositi finanziamenti sono quelli occorsi nelle Marche a settembre 2022, ad Ischia nel novembre 2022 e in Emilia-Romagna, Toscana e Marche nel maggio 2023.

Il **comma 2** prevede la **clausola di invarianza finanziaria**, disponendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente già previste dall'articolo 1, comma 448 della Legge di bilancio 2022.

Articolo 9
(Disposizioni urgenti per la piena attivazione della capacità operativa dell’Agenzia Italia Meteo)

L’**articolo 9** estende per l’Agenzia Italia Meteo le facoltà di assunzione di personale previste per gli enti di nuova istituzione per un ulteriore periodo di cinque anni.

Il **comma 1** prevede che l’**Agenzia Italia Meteo**, istituita dall’art. 1, comma 551 della Legge di bilancio 2018, ai fini di attivare pienamente la propria capacità operativa, possa avvalersi delle **facoltà di assunzione di personale** previste dall’art. 9, comma 36, del decreto-legge 78/2010 per un **ulteriore periodo di cinque anni** decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. L’articolo 9, comma 36, del decreto-legge 78/2010, dedicato agli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, prevede, per un periodo di cinque anni decorrente dall’istituzione, la facoltà di procedere ad assunzioni di personale alle seguenti condizioni:

- previo esperimento delle procedure di mobilità;
- rispetto del limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica;
- predisposizione di piani annuali di assunzioni da sottoporre all’approvazione da parte dell’amministrazione vigilante d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle finanze;
- fatte salve in ogni caso le maggiori facoltà di assunzione eventualmente previste dalla legge istitutiva.

Il **comma 2** prevede la **clausola di invarianza finanziaria**, disponendo che all’attuazione di quanto previsto dall’articolo in esame si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente già previste dall’articolo 1, comma 551, della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) (attualmente pari a 7 milioni di euro annui).

Articolo 10, comma 1
(Vertice G7 di Brindisi: risorse straordinarie per le Forze di polizia)

L'**articolo 10, comma 1** destina risorse straordinarie alle Forze di polizia, per un ammontare pari 13,95 milioni per l'anno 2024, in relazione alle esigenze di sicurezza inerenti al svolgimento del Vertice G7 di Brindisi.

L'**articolo 10** destina risorse straordinarie a Forze di Polizia, Forze armate, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, affinché siano assicurate le dovute misure di sicurezza connesse allo svolgimento, dal 13 al 15 giugno 2024, del **Vertice G7 di Brindisi**.

Il **comma 1**, in particolare, reca **stanziamento straordinario** per l'incremento dei servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo da parte delle **Forze di polizia**.

Esso è stabilito nella misura di **13.950.130 euro per l'anno 2024**.

Di tali risorse, 4.676.230 euro sono per le spese di personale; 9.273.900 euro sono per le spese di funzionamento.

La relazione tecnica specifica la tipologia di oneri, per circa 5.000 operatori delle Forze di polizia. Tra gli oneri figurano il lavoro straordinario (per 3,46milioni), le indennità di ordine pubblico sia fuori sede (per 1,05 milioni) sia in sede, vitto e alloggio (per 2,56 milioni), noleggio nave (6,6 milioni).

Articolo 10, commi 2 e 3
(Partecipazione delle Forze armate alle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi)

Le norme in esame disciplinano la **partecipazione di personale e assetti delle forze armate al dispositivo di vigilanza, sicurezza e protezione per lo svolgimento del vertice G7 di Borgo Egnazia (Brindisi).**

In particolare:

-il **comma 2 incrementa di 1.500 unità** il contingente del **personale militare impiegato per attività di controllo del territorio, per il periodo interessato, nell'ambito dell'operazione "Strade sicure"**;

-il **comma 3 dispone l'impiego di assetti aeronavali della difesa nell'area interessata dall'evento**, per assicurarne la cornice di sicurezza marittima e aerea. Per tali interventi viene autorizzata una spesa complessiva di circa **9,5 milioni di euro**.

Il **comma 2 dispone l'incremento di 1.500 unità del contingente di personale dell'operazione "Strade sicure"**, come contributo delle forze armate al dispositivo di sicurezza dell'evento.

Come si legge nella relazione tecnica allegata al provvedimento, tale personale viene impiegato come segue:

-**350 unità per il controllo dei valichi di confine** (periodo dal 30 maggio al 20 giugno, cioè 22 giorni), con un costo di euro 1.220.048;

-**100 unità per i servizi preventivi di sicurezza** (per lo stesso periodo), con un costo di euro 486.098;

-**1050 unità per i servizi di vigilanza e sicurezza** (per il periodo dal 6 al 17 giugno, cioè 12 giorni), con un costo di euro 2.042.033.

A tal fine viene disposta un'autorizzazione di **spesa di 3.755.149 euro** per l'anno 2024.

Al personale delle Forze armate impiegato nell'operazione "Strade sicure" compete un'**indennità onnicomprensiva, pari all'indennità di ordine pubblico** riconosciuta al personale delle Forze di polizia.

Come si legge nella relazione illustrativa, a tale indennità vanno aggiunte, le **ore di straordinario mensili**, che sono rapportate al periodo di effettivo impiego (40,33 ore per il personale impiegati per 22 giorni e 22 ore per il personale impiegato per 12 giorni).

• *L'operazione "Strade sicure"*

“Strade sicure” rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate sul territorio nazionale, a **supporto delle forze dell'ordine, in funzione anti-terrorismo e vigilanza del territorio.**

Tal impiego si fonda sull'art.89 del codice dell'ordinamento militare, ai sensi del quale, accanto agli altri compiti, “le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza

L'operazione è stata **avviata nel 2008** (con il decreto legge n.92, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2008), inizialmente con un contingente di sole 500 unità. Tale **numero è poi cresciuto nel corso degli anni, con oscillazioni** dovute ad esigenze di varie natura (specifici eventi, come EXPO 2015, Giubileo straordinario, G7, eventi calamitosi ed emergenze sanitarie).

Il personale militare, **fornito per la quasi totalità dall'Esercito**, assume la **qualifica di agente di pubblica sicurezza** e viene posto a disposizione dei Prefetti per la **vigilanza a siti e obiettivi sensibili** o per attività di perlustrazione e pattugliamento, congiuntamente alle forze di polizia.

Durante **l'emergenza COVID-19** i militari impegnati nell'operazione sono stati chiamati a svolgere anche una serie di attività di contrasto al diffondersi del virus.

La legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), all'articolo 1, comma 342, ha fissato il contingente dell'operazione, per il 2024, in **6.000 unità**. Il successivo comma 344 ha inoltre previsto un **ulteriore contingente di 800 unità, per l'operazione “Stazioni sicure”**, al fine di rafforzare “i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese”.

Il **comma 3** dispone, al fine di garantire la difesa aerea e marittima del G7, **l'impiego di assetti aeronavali della Difesa.**

Tali assetti, come si legge nella relazione illustrativa al provvedimento, sono impiegati nell'**area prospiciente la costa delle province di Bari e Brindisi.**

Come si legge nella relazione tecnica, il dispositivo prevede l'impiego degli assetti e del personale, **496 militari**, per il periodo dal 12 al 16 giugno.

La spesa di tale dispositivo è quantificata in **euro 5.750.718**, di cui **334.993 per spese di personale.**

Come si legge nella relazione tecnica, al personale impiegato è corrisposto il **compenso forfettario d'impiego (CFI)**, istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.

Articolo 10, commi 4 e 5
(Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'**articolo 10** reca ai **commi 4 e 5** disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In particolare, il **comma 4** destina 1.810.282 euro nell'anno 2024 per il maggior impegno del personale in occasione del Vertice G7 di Brindisi di giugno '24.

Il **comma 5** reperisce risorse compensative a fini di copertura, mediante la posticipazione (a non prima del 31 dicembre 2024) della decorrenza della assunzione straordinaria di un numero fino a 229 unità di personale nel ruolo iniziale di vigile del fuoco.

Dell'articolo 10, il **comma 4** autorizza la spesa complessiva di **1.810.282 euro** per l'anno **2024** (al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione) per il maggior impegno del personale del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo **G7 di Brindisi**, in programma dal 13 al 15 giugno 2024.

Tali risorse aggiuntive sono rivolte a consentire le prestazioni di **lavoro straordinario** di tale personale – nonché ad assicurare il dispositivo di soccorso tecnico urgente necessario per lo svolgimento dell'evento ricordato, sulla base degli scenari di rischio analizzati.

La relazione tecnica reca la puntuale determinazione degli oneri, inerenti al dispiegamento di un dispositivo che garantisca e potenzi il soccorso tecnico urgente presente sul territorio, con l'impiego altresì di unità specialistiche e specializzate, esperte per i pericoli nucleare, biologico, chimico, radiologico (NBCR), ricerca e soccorso in ambiente urbano (USAR, acronimo che sta per "urban Search and Rescue"), elicotteristico, subacqueo, navale e di soccorso aeroportuale.

Il ricorso a maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale in servizio è correlato al fatto che siano tuttora in fase di definizione procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, di per sé protraentisi nel tempo in quanto ricomprendenti di un periodo di formazione.

Per questo riguardo, vale rammentare come – richiamato dal **comma 5** –l'articolo 1, comma 877 della legge n. 178 del 2020 autorizzasse l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica ed in aggiunta alle facoltà assunzionali, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, per un numero massimo di 250 unità non prima del 1° ottobre 2021, di 250 unità non prima del 1° ottobre 2022 e di 250 unità non prima del 1° ottobre 2023.

Rileva qui il novero di unità assumibili dal 1° ottobre 2023.

Ebbene, il comma 5 del presente articolo 10 del decreto-legge in esame prevede che, di tale contingente, **fino a 229 unità** siano **assunte con decorrenza non antecedente il 31 dicembre 2024**.

La posticipazione dell'assunzione consente il reperimento di risorse, compensative (v. *infra* il comma 7 di questo medesimo articolo del decreto-legge) degli oneri per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale in servizio, onde fronteggiare l'impegno correlato allo svolgimento del G7.

La determinazione del limite massimo di 229 unità, la cui assunzione è posticipata nella decorrenza, è conseguente – si legge nella relazione tecnica – alla quantificazione degli incrementi retributivi determinatisi successivamente all'entrata in vigore della predetta legge n. 178 del 2020.

Articolo 10, commi 6 e 7
(Trattamento accessorio.
Disposizioni di copertura finanziaria)

L'**articolo 10, comma 6** prevede che il trattamento economico accessorio per Forze di polizia, Forze armate, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, erogato in occasione del Vertice G7 di Brindisi, deroghi alla complessiva soglia per tal tipo erogazioni, quale prevista dalla norma vigente. Il **comma 7** reca la quantificazione degli oneri e indica le relative fonti di copertura finanziaria.

L'**articolo 10** destina risorse straordinarie a Forze di polizia, Forze armate, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi.

Le spese inerenti al **trattamento economico accessorio** loro relative, viene a specificare il **comma 6**, si intendono in deroga al 'tetto' posto dal decreto legislativo n. 75 del 2017.

Rileva, di quel decreto legislativo, quanto disposto all'articolo 23, comma 2, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (anche di livello dirigenziale) di ciascuna amministrazione pubblica, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Siffatta previsione è qui derogata.

Il **comma 7** reca innanzitutto la **quantificazione degli oneri**, pari a complessivi 25.266.279 euro per l'anno 2024.

Il comma indica quindi le seguenti **fonti di copertura finanziaria**:

- a) quanto a euro 38.244.175 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di 19.695.750, delle **somme iscritte nello stato di previsione del MEF** ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge di bilancio 2017 ([legge n. 232 del 2016](#)), per le finalità indicate dal [DPCM del 27 febbraio 2017](#).

Si tratta delle risorse destinate alla revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera delle Forze di polizia, nonché per garantire che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario, il riordino dei corpi di polizia provinciale, l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

- b) Quanto a euro 1.810.282 mediante utilizzo, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno

dell'importo di 932.295, delle **risorse rinvenienti ai sensi del comma 5** in relazione all'allungamento al 31 dicembre 2024, della data di autorizzazione all'assunzione in deroga del relativo personale;

- c) quanto a euro 4.040.378, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante utilizzo delle **maggiori entrate di cui ai commi da 1 a 4**;
- d) quanto a 597.856 mediante corrispondente riduzione del **Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali**, di cui all'articolo 6, comma 2, del [decreto-legge n. 154 del 2008](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008.

Articolo 11 **(Fondazione «Milano Cortina 2026»)**

L'**articolo 11** reca una norma di interpretazione autentica della vigente disciplina relativa alla Fondazione «Milano Cortina 2026», prevedendo che la stessa non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico e che le sue attività non sono disciplinate da norme di diritto pubblico.

A tal fine, il **comma 1** fa espressamente riferimento all'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 16/2020 (L. n. 31/2020).

La relazione illustrativa espressamente qualifica la norma come «di interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16». Sotto tale profilo, si rammenta che le norme interpretative sono quelle tramite le quali il legislatore attribuisce uno specifico significato alle disposizioni contenute in leggi previgenti.

L'esegesi normativa, in primo luogo, pone questioni di compatibilità con il principio di separazione dei poteri, dal quale discende il divieto di ingerenza del potere legislativo nell'ordinario esercizio di quello giudiziario.

In secondo luogo, le disposizioni di carattere interpretativo si collocano nell'ambito delle leggi retroattive, di modo che, sebbene la legittimità costituzionale ne sia ammessa con l'unico limite della materia penale (art. 25, comma 2, Cost), queste non possono incidere, se non a determinate condizioni, sulle situazioni giuridiche soggettive pregresse.

Su tali presupposti, la Corte costituzionale, interpellata in materia, ha tentato di circoscrivere i confini di legittimità di tali interventi legislativi.

Sotto il primo profilo, tale riflessione involve, più ampiamente il problema della concreta allocazione del potere. Si tratta, infatti, di verificare il *quantum* di autonomia valutativa che residua in capo al giudice chiamato ad applicare la norma reinterpretata.

A tal proposito, i giudici delle leggi hanno chiarito che la sfera riservata al potere giurisdizionale non è violata, allorquando il legislatore ordinario si limiti a operare sul piano generale e astratto delle fonti, costruendo il modello normativo cui la decisione del giudice deve riferirsi (*ex plurimis*, sent. n. 209 del 2010 e n. 397 del 1994).

Il potere giudiziario e quello legislativo si pongono, tuttavia, su due piani differenti, poiché uno agisce sul quello delle fonti, mentre l'altro sul piano della concreta applicazione della norma.

Per tali ragioni, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la legittimità dell'intervento interpretativo non solo nei casi di incertezza normativa o oscillazioni giurisprudenziali, ma anche nell'ipotesi in cui il legislatore si limiti a selezionare uno dei possibili significati che possono ricavarsi dalla disposizione interpretata.

In merito al profilo della retroattività della disposizione interpretativa, la Corte riconosce la legittimità costituzionale dell'esegesi normativa là dove non vi sia un pregiudizio per i principi di legittimo affidamento dei cittadini, da considerarsi

“elemento fondante lo Stato di diritto” (Corte cost. n. 166 del 2012), e di certezza del diritto.

Infine, l'intervento interpretativo del legislatore per essere ammissibile nella misura in cui incide sulle posizioni giuridiche soggettive dei singoli, deve rispettare il principio di ragionevolezza, che si riflette nel divieto d'introdurre ingiustificate disparità di trattamento (*ex plurimis*, sent. n. 93 del 2011, n. 234 del 2007 e n. 374 del 2002).

La disposizione interpretativa, quindi, non solo non deve ingerirsi nella sfera riservata al potere giudiziario, ma deve altresì essere ragionevolmente giustificata da motivi imperativi di interesse generale, in modo da bilanciare gli effetti retroattivi che potrebbero pregiudicare i diritti acquisiti dai soggetti interessati.

Con riguardo alla disposizione interpretata, si rammenta che l'articolo 2 del D.L. n. 16/2020 (L. n. 31/2020) è stato sostituito dall'art. 34, comma 3, del D.L. n. 115/2022 (L. n. 142/2022). Il comma 2, come sostituito, prevede che la [Fondazione “Milano-Cortina 2026”](#), non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, con funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica.

La disciplina originaria recata dal D.L. n. 16/2020 (su cui cfr. l'apposito [dossier](#)) si limitava a operare in tre direzioni:

- attribuiva il ruolo di comitato organizzatore alla [Fondazione Milano-Cortina 2026](#), già costituita anteriormente, in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 14 del Codice civile, con soci fondatori il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo;
- dopo aver precisato che la Fondazione non ha scopo di lucro e opera in regime di diritto privato, affidava a essa tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica;
- stabiliva che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ampi margini organizzativi erano dunque rimessi all'atto costitutivo e allo statuto, assunti dal legislatore come “presupposti”. Come si legge nel [comunicato stampa del CONI](#) diffuso in corrispondenza della costituzione della Fondazione, le funzioni esecutive sono state affidate al consiglio di amministrazione, composto da 22 membri, di cui 10 componenti del mondo sportivo, 10 componenti dei Territori, un rappresentante del Governo e dal Presidente; successivamente, [il numero dei consiglieri è stato innalzato di ulteriori 4 unità](#), rispettivamente espressione dei rappresentanti italiani del C.I.O., della componente paralimpica, dell'area territoriale dolomitica (su designazione congiunta del Comune di Cortina d'Ampezzo, della Regione Veneto, della Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano) e dell'area territoriale lombarda (su designazione congiunta del Comune di Milano e della Regione Lombardia).

Rispetto all'impianto sopra delineato, l'articolo 34, comma 3, ha apportato alcune modifiche e posto vincoli più puntuali alla struttura e alle funzioni della Fondazione, "legificando", così, alcuni profili prima affidati all'autonomia statutaria.

In dettaglio:

- ha esteso il novero dei soggetti qualificati come membri della Fondazione, che per ricompnderli la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo (comma 1 del nuovo art. 2);
- ha previsto in modo espresso che la Fondazione è amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione, al cui interno e tra i cui membri può essere istituito un comitato di gestione con composizione e funzioni disciplinate dallo statuto (comma 3 del nuovo art. 2);
- il consiglio di amministrazione è composto da 14 membri, di cui: 7 nominati d'intesa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, 1 dei quali con funzioni di presidente; 6 nominati d'intesa dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo; 1 con funzioni di amministratore delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo (ancora comma 3 del nuovo art. 2);
- i membri della Fondazione provvedono, su proposta dell'amministratore delegato nominato ai sensi del nuovo comma 3, lettera c), al conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (comma 4 del nuovo art. 2);
- nelle more dell'adeguamento dello statuto e della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, ogni funzione è svolta dall'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera c) (comma 5 del nuovo art. 2).

Restano invece confermate due previsioni già in vigore:

- a) la Fondazione non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, con funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica (comma 2 del nuovo art. 2);
- b) dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6 del nuovo art. 2).

Con [comunicato stampa del 17 gennaio 2023](#) è stata data notizia dell'approvazione del nuovo statuto.

Si ricorda infine che l'articolo 38, comma 1, lettera a), del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023) ha inserito il comma 2-bis all'articolo 2 del D.L. 16/2020.

Il comma 2-bis esclude per le assunzioni a tempo determinato effettuate dalla [Fondazione](#), per lo svolgimento delle attività previste dal comma 2 dell'articolo 2 del D.L. 16/2020 (vedi *supra*), l'applicazione:

- dei limiti riguardanti l'apposizione del termine, la durata, le causali, le proroghe ed i rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, nonché dei termini previsti per l'impugnazione dei medesimi contratti previsti dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 87/2018. Tale articolo 1, c. 1, del D.L. 87/2018, nella parte relativa ai contratti a termine, novella gli artt. 19, 21 e 28 del d.lgs. 81/2015 - che recano anche la disciplina relativa ai suddetti aspetti dei contratti in questione - i quali sono stati oggetto successivamente di ulteriori novelle.
- dei limiti sul numero complessivo di assunzioni con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato, previsti dagli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, comunque entro il limite temporale dei trentasei mesi.

Nella risposta all'[interrogazione 5-02475](#) (svolta dinanzi alla VII Commissione della Camera dei deputati nella [seduta del 12 giugno 2024](#)), il rappresentante del Governo ha ricordato che, dal punto di vista degli investimenti, così come l'organizzazione dei giochi è affidata alla fondazione mentre la realizzazione delle opere pubbliche è affidata alla SIMICO, allo stesso modo il *budget* relativo alla realizzazione delle opere è separato dal *budget* relativo all'organizzazione dei giochi medesimi. I *budget* sono stati determinati nel 2017-2018 mentre le olimpiadi invernali sono state assegnate nel 2019 e che rispetto a tali periodi certamente il quadro economico è leggermente cambiato. Dal punto di vista degli investimenti – cosa che si può verificare sui siti del Governo e delle due società –, la Fondazione ha confermato l'importo di 1 miliardo e 600 milioni, limite che lo stesso rappresentante del Governo ha giudicato come un imperativo categorico da rispettare e che presuppone una capacità di agire simmetricamente sul versante dei ricavi e dei costi in modo tale da perseguire tale obiettivo. Il quadro economico della Fondazione Milano-Cortina dal punto di vista dei ricavi è determinato da entrate esclusivamente private. La Fondazione non riceve contributi pubblici: un terzo è garantito dai diritti del CIO, un terzo è garantito dai ricavi di sponsorizzazioni e partenariati e un terzo è rinveniente da *licensing*, *merchandising* e biglietteria. Questo non è modello scelto dalla Fondazione ma si basa su un contratto rigido tra la Fondazione e il CIO, che rappresenta anche il Comitato internazionale paralimpico, regolato da norme di diritto svizzero e il foro competente è quello di Losanna sede del Comitato olimpico internazionale. Altresì, l'organizzazione dei giochi procede bene, che non si rilevano ritardi e la Fondazione ha ribadito l'obiettivo del pareggio di bilancio e si sta rispettando il cronoprogramma e che non ci sono i presupposti per immaginare ulteriori ritardi. Tre miliardi e 600 milioni sono invece gli investimenti pubblici relativi alle opere e che rimarranno come eredità olimpica. Questo dato è stato aggiornato con un decreto-legge del 2023 sulla base oggettiva dell'andamento dei prezzi delle materie prime e dell'energia con una crescita che non ha superato il 15 per cento. Ha inoltre ricordato che si tratta di circa 4 miliardi di euro stanziati per la realizzazione di opere pubbliche di ammodernamento rammaricandosi tuttavia del fatto che in altri Paesi tali opere sono realizzate a prescindere da grandi avvenimenti sportivi, mentre nel nostro Paese per avviare opere necessarie è sempre necessario un obiettivo da perseguire o delle scadenze da rispettare.

Come sopra anticipato, il **comma 2** prevede quindi che la Fondazione «Milano Cortina 2026» opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, l'articolo 11 chiarisce le modalità di azione della Fondazione "Milano Cortina 2026", offrendo – in termini di interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16 - un contributo di chiarezza in ordine alla natura giuridica della Fondazione e alle norme che ne regolano le attività. Inoltre, con riferimento alla analoga figura del Comitato Organizzatore dei Giochi olimpici di Torino 2006, il TAR per il Piemonte, nella pronuncia n. 362 del 2004, ha avuto modo di chiarire che alla stessa non compete la qualifica di "organismo di diritto pubblico", difettando il requisito dell'essere costituita per il soddisfacimento di "esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale". E già in precedenza anche la commissione Europea nell'ambito della deliberazione 1576 del 17 luglio 2002 aveva precisato che il Comitato organizzatore era chiamato a svolgere attività imprenditoriale in regime di concorrenza con gli organizzatori di altri grandi eventi sportivi, dovendo vendere sul mercato diritti di marketing legati all'evento.

Con più specifico riferimento alla Fondazione "Milano Cortina 2026", la sua natura giuridica è stata esaminata e chiarita in quattro distinti pareri resi dall'Avvocatura Generale dello Stato, che hanno avuto modo di chiarire univocamente – con riferimento a vari aspetti operativi (dalla non applicazione del codice appalti al regime delle garanzie o dei compensi e della gestione dei fondi) e anche attraverso l'analisi della giurisprudenza – come la Fondazione non possa essere qualificata alla stregua di un organismo di diritto pubblico né di un ente o soggetto aggiudicatore, trattandosi di un soggetto dotato di personalità giuridica di diritto privato, che opera e agisce in regime di diritto privato nello svolgimento di attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi, operando sul mercato secondo logiche imprenditoriali e non per finalità di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale (cfr. pareri Avvocatura Generale dello Stato, 24 giugno 2020, prot. n. 322018; 28 luglio 2020, prot. n. 387079; 16 febbraio 2021, prot. n. 105409; 16 marzo 2021, prot. n. 173843). In questo senso, l'Avvocatura Generale ha correttamente valorizzato la circostanza che la Fondazione svolge attività tipicamente commerciale, di comunicazione e promozione dell'evento olimpico sul mercato delle sponsorizzazioni e dei diritti televisivi, mentre viene affidata ad altro soggetto – vale a dire la società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» - l'attività di realizzazione delle opere necessario allo svolgimento dei Giochi.

Articolo 12
(Entrata in vigore)

L'**articolo 12** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dall'**11 giugno 2024**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.